SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 245

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 18 ottobre 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 158

Autorità per l'energia elettrica e il gas

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia di qualità dei servizi di distribuzione, misura e vendita del gas. (Deliberazione n. 168/04).

04A10038

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

REGIONE LOMBARDIA

Interventi urgenti e indifferibili finalizzati a fronteggiare l'emergenza nella città di Milano a seguito dell'evento del 18 aprile 2002 - Palazzo Pirelli - ex ordinanze ministeriali n. 3219/2002 e n. 3288/2003.

04A09320

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 12 ottobre 2004.

Corso legale delle monete da € 2 di serie ordinaria, millesimo 2004, celebrative del quinto decennio di attività del «World Food Programme».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2004, n. 66483, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2004, con il quale sono state determinate le caratteristiche artistiche della faccia nazionale delle monete da € 2 di serie ordinaria, millesimo 2004, celebrative del quinto decennio di attività del «World Food Programme» e ne è stato fissato il contingente;

Considerato che occorre stabilire la data dalla quale le citate monete avranno corso legale;

Decreta:

Le monete da € 2 di serie ordinaria, millesimo 2004, celebrative del quinto decennio di attività del «World Food Programme», hanno corso legale dal 13 dicembre 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2004

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

04A10203

MINISTERO DELLA SALUTE

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2004.

Limitazioni all'impiego di medicinali veterinari contenenti estradiolo 17 beta e suoi derivati nei bovini, equini, ovini e caprini.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119 e successive modifiche recante norme in materia di medicinali veterinari;

Vista la direttiva 96/22/CE del 29 aprile 1996 concernente il divieto di utilizzazione di alcune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle produzioni animali;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 336, recante norme di attuazione della direttiva 96/22CE;

Considerato che con la direttiva 2003/74/CE del 22 settembre 2003 il Parlamento ed il Consiglio hanno modificato la direttiva 96/22/CE, in particolare per quanto concerne il divieto di utilizzo dell'estradiolo 17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri per indicazioni diverse da quelle di seguito riportate;

Ritenuto necessario provvedere alla limitazione all'esposizione all'estradiolo 17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri riducendone l'impiego nei bovini, negli equini, negli ovini e nei caprini a soli trattamenti per i quali non esistono valide ed efficaci alternative;

Dispone:

Art. 1.

1. In deroga agli articoli 2, comma 1, lettera *b)* e 3, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999 è consentito l'impiego, da solo o in associazione, dell'estradiolo 17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri destinati a bovini, equini, ovini e caprini limitatamente:

a) al trattamento di macerazione fetale o di mummificazione fetale per i bovini;

b) al trattamento della piometra dei bovini.

2. È altresì consentito l'impiego, da solo o in associazione, dell'estradiolo 17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri per l'induzione dell'estro fino al 14 ottobre 2006.

3. È vietato ogni altro impiego della sostanza.

Art. 2.

1. È sospesa l'autorizzazione alla commercializzazione dei medicinali veterinari contenenti, da solo o in associazione, estradiolo 17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri destinati ad essere somministrati a bovini, equini, ovini e caprini per tutte le indicazioni terapeutiche non riportate all'art. 1, comma 1.

2. I lotti di medicinali di cui al comma 1 non possono essere più commercializzati e le società titolari delle relative registrazioni sono tenute al ritiro delle confezioni immesse in commercio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento.

3. È sospesa, a decorrere dal 15 ottobre 2006, l'autorizzazione alla commercializzazione dei medicinali veterinari contenenti, da solo in associazione, estradiolo 17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri destinati ad essere somministrati a bovini, equini, ovini e caprini per l'induzione dell'estro.

4. I lotti dei medicinali di cui al comma 3 non potranno essere più commercializzati e le società titolari delle relative registrazioni saranno tenute al ritiro delle confezioni immesse in commercio entro sessanta giorni dal 15 ottobre 2006.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le società interessate e titolari di specialità veterinarie destinate agli animali di cui alle premesse contenenti estradiolo 17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri con indicazione ulteriori a quelle di cui all'art. 1, possono richiedere la modifica dei propri stampati con l'eliminazione degli impieghi non consentiti.

Le richieste di modifica devono essere presentate al Ministero della salute, Direzione generale della sanità veterinaria e degli alimenti, ufficio XI.

Art. 4.

1. In deroga all'art. 1, e fatto salvo il divieto di utilizzo dell'estradiolo 17 beta e suoi derivati sotto forma di esteri al di fuori delle indicazioni autorizzate, è consentita l'immissione sul mercato per la trasformazione o per il consumo umano della carne degli animali da azienda per i quali può essere certificato che tale sostanza sia stata somministrata per fini terapeutici prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, che tale trattamento risulti dai registri di cui all'art. 4 del decreto legislativo n. 336/1999 e che siano stati rispettati gli altri requisiti previsti dalla legislazione vigente.

Art. 5.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha efficacia immediata.

Roma, 14 ottobre 2004

Il direttore generale: MARABELLI

04A10207

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 16 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Teatro popolare di Genova a r.l.», in Genova.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GENOVA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 della direzione generale della cooperazione già del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede il decentramento a livello provinciale degli scioglimenti, senza liquidatore, delle società cooperative;

Esaminati i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative appresso indicate, dai quali risulta che le medesime si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2545-*septiesdecies;*

Visti i decreti ministeriali del Ministero delle attività produttive del 17 luglio 2003;

Visto il parere della C.C.C. del 15 maggio 2003;

Visti il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'art. 2, comma 2, lett. *b)* del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 2001 e l'art. 17, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2001, n. 287;

Vista inoltre la convenzione stipulata il 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e previdenza sociale ed il Ministero delle attività produttive;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, senza far luogo alla nomina commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

«Teatro popolare di Genova a r.l.», con sede in Genova, via Chiodo, 27, costituita per rogito notaio Massimo Di Paolo in data 14 giugno 1979, repertorio n. 2691, registro delle imprese n. 34363, codice fiscale e/o partiva IVA n. 01088670102.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 16 settembre 2004

Il dirigente: PASCARELLA

04A09997

DECRETO 24 settembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Bingia matta», in Cagliari.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* e l'art. 223-*septiesdecies* (disp. Trans.) del codice civile, che prevede, in assenza di valori immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, limitatamente a quelle senza nomina di liquidatore;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive;

Visti i decreti del 17 luglio 2003 del Ministero delle attività produttive, che prevedono le ipotesi di scioglimento d'autorità delle società cooperative;

Preso atto che la società cooperativa sotto specificata si trova nelle condizioni previste dalla citata normativa;

Decreta:

La società sotto indicata:

1) società cooperativa «Bingia matta», con sede in Cagliari, costituita in data 2 settembre 1974 a rogito del notaio dr. Giovanni Fadda, repertorio n. 11683; iscritta al n. 6723 del registro delle società; BUSC 2311, è sciolta d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto degli articoli 2545-*septiesdecies* e l'art. 223-*septiesdecies* (disp. Att.) del codice civile.

I creditori e gli altri interessati possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, presentare opposizione all'Autorità di vigilanza.

Cagliari, 24 settembre 2004

Il direttore provinciale: CAPPAI

04A09998

DECRETO 28 settembre 2004.

Sostituzione del liquidatore delle società cooperative «Cooperativa C.D.C. Coop. Doppiatori Cinematografici» e «Cooperativa Residenza Domino 9», in Roma.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori delle società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Cono Amabile residente in Roma, via A. Cervesato n. 28, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

«Cooperativa C.D.C. Coop. Doppiatori Cinematografici», con sede in Roma, costituita in data 20 settembre 1989, rogito notaio Ventura Franco, repertorio n. 122536, BUSC 31576, codice fiscale n. 03708281005, in sostituzione del sig. De Maio Giuseppe;

«Cooperativa Residenza Domino 9», con sede in Roma, costituita in data 13 aprile 1981, rogito notaio Raja Giuliana, repertorio n. 120543, B.U.S.C. n. 32554, codice fiscale n. 06124870152, in sostituzione del sig. Palestri Giovanni.

Roma, 28 settembre 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A09988

DECRETO 28 settembre 2004.

Sostituzione del liquidatore delle società cooperative «Cooperativa E.N.A.P.I.S. Ente nazionale assistenza e previdenza per informatori scientifici», in Roma e «Cooperativa Scudo», in Pomezia.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545-*octiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 21 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 28 agosto 1999;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Considerato che i liquidatori delle società cooperative sottoelencate risultano integrare le previsioni di cui al citato parere;

Ritenuto pertanto di dover provvedere alla sostituzione del liquidatore;

Decreta:

Le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo.

La nomina del dott. Tamilia Nicolino residente in Roma, p.zza Irnerio n. 67, quale liquidatore delle sottoelencate società cooperative:

«Cooperativa E.N.A.P.I.S. Ente nazionale assistenza e previdenza per informatori scientifici», con sede in Roma, costituita in data 21 luglio 1992, rogito notaio Garofoli Trento Biancamaria, repertorio n. 4047, B.U.S.C. n. 33575, codice fiscale n. 04361131008, in sostituzione del sig. Vitali Giorgio;

«Cooperativa Scudo», con sede in Pomezia costituita in data 8 marzo 1974, rogito notaio Pesce Nicola, repertorio n. 099614, B.U.S.C. n. 22438, codice fiscale n. 80239350582, in sostituzione del sig. Gessa Salvatore.

Roma, 28 settembre 2004

Il reggente: PICCIOLO

04A09989

DECRETO 1° ottobre 2004.

Sostituzione di un componente effettivo della Commissione provinciale di conciliazione di Bergamo, in rappresentanza dei lavoratori.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BERGAMO

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile;

Visti i propri decreti n. 81 del 20 dicembre 1973 e n. 5 del 16 aprile 1975 riguardanti la costituzione della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo;

Vista la nota prot. n. 1283-Class. 245 del 21 settembre 2004 della Camera del lavoro di Bergamo con la quale è stato designato in sostituzione del sig. Maestroni Giancarlo componente effettivo, il sig. Maffessoni Tarcisio, funzionario della predetta organizzazione sindacale;

Ritenuto di dover procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Maffessoni Tarcisio, funzionario della Camera del lavoro di Bergamo residente a Osio Sotto in via Mazzini, 27, è nominato componente effettivo della commissione provinciale di conciliazione di Bergamo in rappresentanza dei lavoratori e in sostituzione del sig. Maestroni Giancarlo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bergamo, 1° ottobre 2004

Il dirigente: MARCIANÒ

04A09996

DECRETO 1° ottobre 2004.

Scioglimento di cinque società cooperative.

IL REGGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI POTENZA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2545-*septiesdecies,* del codice civile, come introdotto dall'art. 8 del decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002,

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzione provinciale del lavoro, dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative senza la nomina di commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie effettuati alle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere preventivo di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella riunione del giorno 15 maggio 2003 concernente l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio di società cooperative;

Rilevato che per le cooperative sottoelencate ricorrono i presupposti di cui al predetto parere;

Espletata la procedura di istruttoria, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 190 del 14 agosto 2004, relativa all'avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito indicate, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute, al riguardo, opposizioni da terzi;

Riconosciuta la propria competenza;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di commissario liquidatore, delle seguenti società cooperative:

1) «La Primula soc.coop. a r.l.», con sede in Cersosimo (Potenza), via Vittorio Emanuele n. 21, costituita per rogito notaio dr. Franco Guarino in data 8 aprile 1993, repertorio n. 26640, codice fiscale n. 01144300769, BUSC n. 2588/264332;

2) «Primavera casa soc.coop. a r.l.», con sede in Potenza, via G. Albini n. 7, costituita per rogito notaio dr. Domenicantonio Zotta, in data 7 maggio 1994, repertorio n. 31761, codice fiscale n. 01160290761, BUSC n. 2628/268491;

3) «Nuova Italia soc.coop. a r.l.», con sede in Potenza, costituita per rogito notaio dr. Antonio Di Lizia in data 19 marzo 1996, repertorio n. 24703, codice fiscale n. 01238470767, BUSC n. 2722/280598;

4) «Linea 3 soc. coop. a r.l.», con sede in Lavello (Potenza), costituita per rogito notaio dott.ssa Ornella Del Gaudio in data 2 giugno 1993, repertorio n. 8906, codice fiscale n. 01137590764, BUSC n. 2577/263800;

5) «Edil calce soc.coop. a r.l.» con sede in Latronico (Potenza), costituita per rogito notaio d.ssa Rosa Barra in data 5 gennaio 1987, repertorio n. 4932, codice fiscale n. 00914740766, BUSC n. 1975/225603.

Potenza, 1° ottobre 2004

Il reggente: MONTANARELLA

04A09999

DECRETO 7 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Endas Co.Ge.A. Sport a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma 1, dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV», prot. n. 1579551 del 30 settembre 2003, relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Endas Co.Ge.A. Sport a r.l.», con sede in Milano, via Martin Lutero n. 8;

Vista la nota prot. n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 29 settembre 2001, relativo alla società cooperativa «Endas Co.Ge.A. Sport a r.l.», con sede in Milano, via Martin Lutero n. 8, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1992, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Vista la nota del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV/5, n. 7751 del 13 dicembre 2001;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1992);

Decreta:

La società cooperativa «Endas Co.Ge.A. Sport a r.l.», sede legale in Milano, via Martin Lutero n. 8, costituita per rogito notaio dott. Fiore Adriano di Milano in data 26 aprile 1988, repertorio n. 64319/3780 raccolta BUSC n. 13388/236071, codice fiscale n. 09260400156 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1992, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 7 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10157

DECRETO 7 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Sirio 87 a r.l.», in Brugherio.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma 1, dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti; nel caso in specie: l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «SIRIO 87 a r.l.», con sede in Brugherio (Milano), via Lombardia n. 277;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 12 febbraio 1997, relativo alla società cooperativa «Sirio 87 a r.l.», con sede in Brugherio (Milano), via Lombardia n. 277, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1988, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1988);

Decreta:

La società cooperativa «Sirio 87 a r.l.», sede legale in Brugherio (Milano), via Lombardia n. 277, costituita per rogito notaio dott. Leonardo Trotta Bruno di Monza in data 2 giugno 1987, repertorio n. 7600/135, raccolta BUSC n. 13055/229260, codice fiscale n. 08843510150 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1988, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 7 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10158

DECRETO 7 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Opera Prima a r.l.», in Milano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti: nel caso in specie la scadenza del termine di durata e l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «OPERA PRIMA a r.l.», con sede in Milano, via G. Donizetti n. 37;

Vista la nota prot. n. 676 del 1º marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale di ispezione ordinaria in data 14 febbraio 2002, relativo alla società cooperativa «Opera PRIMA a r.l.», con sede in Milano, via G. Donizetti n. 37 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1986, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1986);

Decreta:

La società cooperativa «Opera Prima a r.l.», sede legale in Milano via G. Donizetti n. 37, costituita per rogito notaio dott. Renzo Rosi di Milano in data 22 novembre 1971, repertorio n. 70205/3393, raccolta BUSC n. 7039/117265, codice fiscale: mancante, n. registro società tribunale di Milano 147618, volume n. 3654, fascicolo n. 18 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dopo quello al 31 dicembre 1986, non ha compiuto atti di gestione da allora e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 7 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10159

DECRETO 7 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Briantea Cars a r.l.», in Meda.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MILANO

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nel quale, a seguito del decreto legislativo n. 6/2003, sono confluite, con modificazioni ed integrazioni, le norme che erano contenute nel comma 1 dell'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro servizio politiche del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visti i due decreti del Sottosegretario di Stato del Ministero delle attività produttive in data 17 luglio 2003, il primo dei quali aveva determinato il limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative e il secondo dei quali aveva rideterminato l'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Vista la circolare del Ministero delle attività produttive, direzione generale per gli enti cooperativi, divisione IV, protocollo n. 1579551 del 30 settembre 2003 relativa ai decreti ministeriali 17 luglio 2003;

Visto l'unanime parere della commissione centrale per le cooperative espresso nella seduta dell'8 ottobre 1997 sull'applicabilità dell'art. 2544 del codice civile anche in presenza delle fattispecie indicate all'art. 2448 del codice civile ancorché preesistenti: nel caso in specie l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea della società cooperativa «Briantea Cars a r.l.», con sede in Meda (Milano), via F. Saverio n. 4;

Vista la nota protocollo n. 676 del 1° marzo 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della cooperazione, divisione IV, concernente le richieste di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative nei cui confronti si è verificata anche una delle cause previste dall'art. 2448 del codice civile;

Visto il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive, per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, del 30 novembre 2001;

Vista la circolare n. 16/2002, in data 25 marzo 2002, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori, direzione generale degli affari generali, risorse umane e attività ispettiva, divisione I, relativa a «Misure dirette ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa in materia di cooperazione - Problematiche connesse alla fase transitoria»;

Visto il verbale ispettivo in data 17 agosto 2000, relativo alla società cooperativa «Briantea Cars a r.l.», con sede in Meda (Milano), via F. Saverio n. 4 da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'allora art. 2544 del codice civile e dall'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, perché sussistono le seguenti cause: non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare;

Visto il parere di massima espresso dalla commissione centrale per le cooperative nella seduta del 15 maggio 2003, relativo all'individuazione di casi nei quali possa adottarsi il provvedimento di scioglimento d'ufficio senza che debba acquisirsi il parere della commissione (nel caso di specie: la cooperativa non ha depositato bilanci dalla costituzione);

Decreta:

La società cooperativa «Briantea Cars a r.l.», sede legale in Meda (Milano), via F. Saverio n. 4, costituita per rogito notaio dott. Ermanno Casero di Milano in data 8 febbraio 1991, repertorio n. 62868/9135, raccolta BUSC n. 14291/255117, codice fiscale n. 02131020964 è sciolta, senza dar luogo a nomina di commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 2, comma 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato bilanci dalla costituzione, non ha compiuto atti di gestione e non emerge attivo da liquidare.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Milano, 7 ottobre 2004

Il direttore provinciale: TRUPPI

04A10160

DECRETO 7 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «M.M.I. - Manutenzioni meccaniche industriali» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1998 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «M.M.I. - Manutenzioni meccaniche industriali» a r.l., con sede in Brindisi, posiz. n. 2399/279106 costituita per rogito notaio dott. Michele Errico in data 8 maggio 1997, repertorio n. 50895, registro imprese n. 196456 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 7 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A10166

DECRETO 7 ottobre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Di Servizi Galbus» a r.l., in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Considerato che, ai sensi del predetto articolo, l'Autorità amministrativa di vigilanza ha l'obbligo di sciogliere le società cooperative che non hanno depositato i bilanci d'esercizio da oltre cinque anni per le quali non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 che individua nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale la suddetta Autorità amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di vigilanza delle cooperative;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione datata 30 novembre 2001;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alla Direzione provinciale del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminati gli atti in possesso di questo ufficio, bilancio, visura camerale e verbale ispettivo, si rileva che la cooperativa appresso indicata versa nelle condizioni di cui al precitato art. 223-*septiesdecies*. In particolare dall'ultimo bilancio al 31 dicembre 1986 non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari, ovvero, ai sensi del decreto del Sottosegretario di Stato del 17 luglio 2003, di cui alla circolare n. 1579551 del 30 settembre 2003, le attività da liquidare non hanno un valore superiore a € 5.000,00 con conseguente, altresì, impossibilità di procedere al recupero del contributo di ispezione ordinaria e contestuale rinuncia all'esazione del medesimo, in conformità degli orientamenti espressi dal Ministero con le note n. 6908 del 24 settembre 1997 e n. 4788 del 17 luglio 1997;

Decreta:

La società cooperativa «Di Servizi Galbus» a r.l., con sede in Brindisi, posizione n. 27588/196714 costituita per rogito notaio dott. Gilberto Colalelli in data 25 gennaio 1983, repertorio n. 69248, registro imprese n. 1605/83 è sciolta per atto d'autorità senza nomina del liquidatore.

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, i creditori o altri interessati potranno presentare formale e motivata domanda alla scrivente direzione intesa ad ottenere la nomina del commissario liquidatore.

Brindisi, 7 ottobre 2004

Il direttore provinciale: MARZO

04A10167

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 28 settembre 2004.

Proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari e in particolare l'art. 10, concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» nel quadro della procedura di cui all'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, il quale contiene apposite disposizioni concernenti i controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 4 aprile 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2003, con il quale l'organismo di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina»;

Considerato che la predetta autorizzazione scade il 5 ottobre 2004;

Considerato che il Consorzio per la tutela della Sopressa Vicentina D.O.P., con nota del 5 agosto 2004 ha comunicato di aver deliberato la conferma «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, quale organismo di controllo e di certificazione ai sensi del citato art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine «Sopressa Vicentina» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa, per consentire all'organismo di controllo l'adeguamento del piano di controllo allo schema tipo di controllo citato in precedenza;

Ritenuto di dover provvedere alla concessione di una proroga della scadenza dell'autorizzazione per un periodo di tempo fissato in centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della stessa, alle medesime condizioni stabilite nella predetta autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 4 aprile 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 492/2003 del 18 marzo 2003, è prorogata di centoventi giorni a far data dal 5 ottobre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 4 aprile 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09860

DECRETO 28 settembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, con i quale la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl» con decreto 24 gennaio 2003 è stata prorogata fino al 20 ottobre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo n. 61862;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 29 maggio 2003, 10 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 20 ottobre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09861

DECRETO 28 settembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 28 ottobre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 dicembre 2002, protocollo n. 66717;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09862

DECRETO 28 settembre 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA - Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 28 ottobre 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Gorgonzola» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61437;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 del 12 giugno 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004 e 31 maggio 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 28 ottobre 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 settembre 2004

Il direttore generale: ABATE

04A09863

DECRETO 30 settembre 2004.

Proroga del termine previsto dall'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2004, di modifica del decreto 31 luglio 2003, concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, concernente «Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini» ed in particolare l'art. 11, comma 1, che prevede l'emanazione di disposizioni regolamentari per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, concernente l'attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 2 del regolamento CE della Commissione n. 884/01 del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il proprio decreto 31 luglio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 193 del 21 agosto 2003, con il quale in conformità alla predetta normativa sono state adottate le disposizioni per l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;

Visto il decreto ministeriale 21 maggio 2004 di modifica del decreto 31 luglio 2003, concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT;

Ravvisata l'opportunità di prorogare al 31 dicembre 2004 il termine previsto dall'art. 7, comma 2, del predetto decreto, al fine di consentire alle ditte imbottigliatrici interessate di disporre di un ampio lasso di tempo per adempiere ai compiti operativi posti a carico delle medesime per l'iscrizione all'albo degli imbottigliatori;

Decreta:

Articolo unico

1. Il termine, previsto all'art. 7, comma 2, del decreto ministeriale 21 maggio 2004 di modifica del decreto 31 luglio 2003 concernente l'istituzione e la tenuta dell'albo degli imbottigliatori dei vini DOCG, DOC e IGT, di iscrizione all'albo da parte delle imprese imbottigliatrici interessate è prorogato al 31 dicembre 2004.

Roma, 30 settembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A09856

DECRETO 8 ottobre 2004.

Criteri di compilazione e modalità di presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vinicola.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/99 del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, ed in particolare l'art. 18 che prevede l'obbligo della presentazione della dichiarazione di raccolta uve e produzione vino;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1663/95 del 7 luglio 1995, che definisce le funzioni e le competenze degli organismi pagatori in materia di gestione ed attuazione degli adempimenti connessi all'erogazione degli aiuti comunitari;

Visto il regolamento (CE) del Consiglio n. 2392/86 del 24 luglio 1986 e successive modifiche, relativo all'istituzione dello schedario viticolo;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 2729/2000 del 14 dicembre 2000 recante modalità di applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 che applica il regolamento (CE) n. 1493/99 per quanto riguarda le informazioni per la conoscenza dei prodotti ed il controllo del mercato nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, con il quale è stata istituita l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), successivamente modificato con il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Visto il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 221 del 21 settembre 2000, e successive modifiche, recante disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2004, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *i)* della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto ministeriale del 10 febbraio 1987 che attribuisce all'AIMA, ora AGEA, la gestione dello schedario viticolo;

Visto l'art. 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503;

Visti i decreti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 1° agosto 1995, del 28 novembre 1995, del 6 agosto 1997 e del 16 ottobre 2001, con i quali sono stati stabiliti i termini e le modalità per la presentazione della dichiarazione annuale di raccolta delle uve e di produzione del vino e dei prodotti vinicoli ed è stato previsto un modello relativo alla dichiarazione annuale di raccolta delle uve e di produzione del vino;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 2000 recante modalità di applicazione del divieto di vinificazione delle uve da tavola e per la vinificazione delle uve di cui all'art. 28, paragrafo 1, del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio;

Decreta:

Art. 1.

Soggetti tenuti alle dichiarazioni

1. Sono tenuti alla presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola i produttori indicati agli articoli 2 e 4 del regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001 e coloro che, nel corso della campagna, hanno proceduto all'acquisto e/o trasformazione di prodotti a monte del vino e li hanno ceduti totalmente prima del 30 novembre.

2. Sono tenuti alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del decreto ministeriale del 19 dicembre 2000. Inoltre sono obbligati alla dichiarazione di raccolta delle uve i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.

3. Ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, lettera *b)*, del regolamento (CE) della Commissione n. 1282/2001 del 28 giugno 2001, sono esonerati dalla presentazione della parte della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola, relativa alla sola raccolta delle uve, i produttori che cedono la totalità delle uve di propria produzione ad un unico organismo associativo.

4. I produttori di cui al comma 3 sono tenuti a compilare l'apposito modello che sarà allegato alla dichiarazione dell'organismo associativo.

5. I produttori di vino che vinificano esclusivamente uve di propria produzione senza procedere ad alcun acquisto di altri prodotti vinicoli, e a condizione che non effettuino alcuna manipolazione, possono utilizzare il modello previsto ai sensi dell'art. 2, comma 1, in luogo del prescritto registro di carico e scarico.

Art. 2.

Modalità di presentazione delle dichiarazioni

1. I modelli delle dichiarazioni ed i relativi criteri di compilazione e le modalità di presentazione saranno definiti dall'organismo di coordinamento AGEA, di concerto con gli organismi pagatori competenti, entro e non oltre cinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale e saranno anch'essi oggetto di pubblicazione, ai fini dell'efficacia nei confronti di ogni terzo interessato, secondo le modalità proprie di ogni organismo pagatore.

2. I dati relativi alle dichiarazioni sono resi disponibili dall'organismo di coordinamento AGEA, per gli adempimenti e controlli di competenza, entro i termini comunitari:

all'Ispettorato centrale repressione frodi;

agli assessorati regionali dell'agricoltura, competenti per il territorio;

al Ministero delle politiche agricole e forestali.

3. L'AGEA, in qualità di organismo di coordinamento, in attuazione della normativa comunitaria, assicura l'applicazione armonizzata del presente decreto ministeriale da parte degli organismi pagatori competenti.

4. L'inosservanza di quanto disposto dall'AGEA ai sensi del comma 1 e la presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve e produzione vinicola agli organismi pagatori competenti oltre il termine del 10 dicembre di ciascun anno, comporta l'applicazione

delle sanzioni fissate dagli articoli 12 e 13 del predetto regolamento (CE) n. 1282/2001 e dall'art. 1, comma 9, del decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, e successive modificazioni.

Art. 3.

Disposizioni transitorie e finali

1. Sono valide le dichiarazioni pervenute ai comuni ai sensi del decreto ministeriale 16 ottobre 2001 entro i cinque giorni successivi alla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale.

2. I comuni, entro venti giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto ministeriale, trasmettono agli organismi pagatori competenti, secondo le modalità definite ai sensi del comma 1 dell'art. 2, le dichiarazioni pervenute entro la data di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Sono abrogati i decreti ministeriali 1° agosto 1995, 28 novembre 1995, 6 agosto 1997 e 16 ottobre 2001.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 8 ottobre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

04A10138

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 29 settembre 2004.

Riconoscimento, alla sig.ra Olga Cuckovic, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL TURISMO

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135 recante «riforma della legislazione nazionale del turismo»;

Visto il decreto legislativo 20 settembre 2002, n. 229, di attuazione della direttiva n. 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante «norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo n. 286/1998»;

Visto il decreto 10 febbraio 2004 registrato dal competente organo di controllo con il quale è stata conferita delega di firma al dirigente titolare dell'ufficio B2 - sistema turistico nazionale dott. Antonio Sereno;

Vista l'istanza del 15 marzo 2004 della sig.ra Olga Cuckovic, cittadina croata, nata a Trebinje il 20 giugno 1962, diretta ad ottenere il riconoscimento del titolo di formazione professionale acquisito in Croazia, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di accompagnatore turistico nelle lingue: croato, inglese, russo e italiano;

Considerato inoltre che la sig.ra Olga Cuckovic risulta aver maturato congrua esperienza professionale successivamente al conseguimento del titolo professionale predetto:

Visto che l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 349/1999, prescrive che il riconoscimento del titolo professionale sia subordinato ad una misura compensativa consistente nel superamento di una prova attitudinale;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi del 18 marzo 2004, favorevoli alla concessione del riconoscimento richiesto previo superamento di prova attitudinale consistente in un esame orale;

Sentito il rappresentante di categoria nella seduta appena indicata;

Considerato che gli adempimenti relativi all'esecuzione e valutazione della misura compensativa sono di competenza della Provincia di Roma e che con nota n. 110743 del 24 settembre 2004 ha indicato i contenuti della stessa da realizzarsi tramite prova attitudinale (esame orale);

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Olga Cuckovic, cittadina croata, nata a Trebinje il 20 giugno 1962, è riconosciuto il titolo di formazione professionale di cui in premessa quale titolo abilitante per l'accesso e l'esercizio della professione di accompagnatore turistico nell'ambito del territorio nazionale.

Art. 2.

Il riconoscimento di cui al precedente art. 1 è subordinato al superamento di prova attitudinale (esame orale), di cui in premessa da svolgersi sulla base delle materie individuate nell'allegato *A* che costituisce parte integrante del presente decreto.

In caso di valutazione finale non favorevole la prova può essere ripetuta; qualora la prova abbia avuto esito positivo, la Provincia di Roma rilascerà alla sig.ra Olga Cuckovic un attestato di idoneità valido per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della professione nelle lingue: croato, inglese, russo e italiano.

Roma, 29 settembre 2004

Il dirigente: SERENO

ALLEGATO *A*

Materie oggetto della prova attitudinale per l'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999.

La misura compensativa - prova attitudinale (esame orale) - finalizzata all'esercizio dell'attività professionale di accompagnatore turistico, consiste nell'acquisizione, da parte della sig.ra Olga Cuckovic, nata a Trebinje il 20 giugno 1962 e residente a Roma, della formazione richiesta dalla legislazione italiana come previsto dall'art. 2 del decreto n. 229/2002 nell'ambito del territorio nazionale.

Tenuto conto che la sig.ra Olga Cuckovic risulta essere un «professionista» già qualificato in Croazia e che è stata accertata la sua conoscenza delle lingue croato, inglese, russo e italiano le materie oggetto della prova orale sono così individuate:

Geografia turistica italiana, europea ed extraeuropea;

Organizzazione e legislazione turistica;

Nozioni sulla legislazione valutaria e doganale;

Tecnica turistica, compiti e norme di esercizio della professione.

04A09993

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 5 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico e dell'Ufficio assistenza bollo di Imperia nel giorno 17 settembre 2004 dalle ore 10,00 alle ore 12,15, per assemblea del personale indetta dalle RSU.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato, con nota n. 270/S del 14 settembre 2004, la chiusura al pubblico il giorno 17 settembre 2004 dalle ore 10,00 alle ore 12,15 per assemblea del personale indetta dalle RSU.

La procura generale della Repubblica di Genova — con nota protocollo n. 1808/2004 del 23 settembre 2004 — ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e successive modifiche.

Statuto dell'agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 5 ottobre 2004

Il direttore regionale: VIOLA

04A10021

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, firmato a Roma il 29 gennaio 2001.

Il giorno 12 luglio 2004 si è perfezionato lo scambio delle notifiche previsto per l'entrata in vigore dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, firmato a Roma il 29 gennaio 2001, la cui ratifica è stata autorizzata con legge 10 gennaio 2004, n. 20, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2004.

In conformità all'art. XV, l'Accordo è entrato in vigore il giorno 1° settembre 2004.

04A10139

Limitazioni di funzioni del titolare del Vice Consolato onorario in San Diego

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Il sig. Frank N. Lieggi, Vice Console onorario in San Diego (Stati Uniti), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti di stato civile;

2. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles degli atti e documenti relativi al rilascio e rinnovo di passaporti nazionali ed al rilascio dei visti;

6. ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Los Angeles delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio Consolare onorario;

7. autentiche di firme apposte in calce a scritture private;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A09994

Limitazione di funzioni del titolare del Consolato Onorario a Città Ho Chi Minh

IL DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE

(Omissis).

Il sig. Carlo Anzon, Console Onorario a Città Ho Chi Minh (Vietnam), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Hanoi degli atti di stato civile pervenuti dalle Autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

2. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Hanoi delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

3. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Hanoi dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

4. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Hanoi degli atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

5. emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo, (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Hanoi);

6. rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni sentita l'Ambasciata d'Italia in Hanoi;

7. autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà, e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

8. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Hanoi della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale di competenza dell'Ufficio Consolare onorario;

9. rilascio di documenti di viaggio validi per il solo rientro in Italia e per i Paesi in transito a cittadini italiani, dopo aver interpellato caso per caso l'Ambasciata d'Italia in Hanoi;

10. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Hanoi della documentazione relativa al rilascio dei visti;

11. ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Hanoi delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'Ufficio consolare onorario;

12. ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Hanoi competente per ogni decisione in merito degli atti in materia pensionistica;

13. assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessione di sussidi e prestiti con promessa di restituzione all'erario, dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Hanoi;

14. compiti sussidiari di assistenza agli iscritti di leva e di istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, con esclusione di poteri di arruolamento, ferma restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in Hanoi;

15. notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione dell'Ufficio consolare onorario, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e per conoscenza all'Ambasciata d'Italia in Hanoi;

16. effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale in accordo con l'Ambasciata d'Italia in Hanoi;

17. tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 settembre 2004

Il direttore generale per il personale: SURDO

04A09995

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 13 ottobre 2004

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2267
Yen giapponese	134,91
Corona danese	7,4384
Lira Sterlina	0,68625
Corona svedese	9,0633
Franco svizzero	1,5460
Corona islandese	87,39
Corona norvegese	8,2260
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,57600
Corona ceca	31,470
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	247,15
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6633
Lira maltese	0,4285
Zloty polacco	4,3080
Leu romeno	40898
Tallero sloveno	239,9600
Corona slovacca	40,028
Lira turca	1824500
Dollaro australiano	1,6986
Dollaro canadese	1,5537
Dollaro di Hong Kong	9,5610
Dollaro neozelandese	1,8237
Dollaro di Singapore	2,0697
Won sudcoreano	1407,52
Rand sudafricano	8,0874

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A10201

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Dynamutilin 100»

Decreto n. 111 del 5 ottobre 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi DYNAMUTILIN 100.

Titolare A.I.C.: Novartis Animal Health S.p.a., con sede legale e fiscale in Origgio (Varese), SS n. 233 km 20,5, codice fiscale n. 02384400129.

Produttore: la società Novartis Pharma Stein A.G., sita in Svizzera e l'officina Crippsar Italiana S.r.l. sita in Cambiago (Milano).

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102680030;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102680016;

sacco da 30 kg - A.I.C. n. 102680028.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tiamulina (da tiamulina idrogeno fumarato) 100 g;

eccipienti: amido di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini, broilers (escluso galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

suini: enterite necrotica superficiale, polmonite enzootica;

broilers: malattia cronica respiratoria e delle micoplasmosi.

Tempo di attesa:

suini: 10 giorni;

broilers: 5 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10026

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clorbiotic 200»

Decreto n. 112 del 5 ottobre 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi CLORBIOTIC 200.

Titolare A.I.C.: Industria Italiana Integratori-Trei S.p.a. con sede legale e fiscale in Modena, via Pietro Bembo, 12, codice fiscale n. 00177780350.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Rio Saliceto (Reggio Emilia), via Affarosa, 4.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.: sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102542038.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina 200 g;

eccipienti: paraffina liquida 10 g; tutolo di mais q.b. a 1000 kg.

Specie di destinazione: suini, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

pesci: 15 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10023

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tilosina 15% Liquida Unione Commerciale Lombarda».

Decreto n. 113 del 5 ottobre 2004

Medicinale veterinario prefabbricato: TILOSINA 15% LIQUIDA UNIONE COMMERCIALE LOMBARDA (ex integratore medicato «Liqui-Tyl»).

Titolare A.I.C.: Unione Commerciale Lombarda con sede legale e fiscale in Brescia (Cuneo), via G. di Vittorio, 36, codice fiscale n. 00807120159.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Brescia (Cuneo), via G. di Vittorio, 36.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

flacone da 1 kg - A.I.C. n. 103338028;

flacone da 5 kg - A.I.C. n. 103338016.

Composizione: 1000 g di prodotto contengono:

principio attivo: tilosina 150 g;

eccipienti: p-idrossibenzoato di propile 0,2 g; p-idrossibenzoato di metile 1,8 g; sodio idrato 4,4 g; glicole propilenico 317 g; acqua depurata q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: vitelli da latte, polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano).

Indicazioni terapeutiche:

vitelli da latte: polmonite da micoplasma e/o pasteurella multocida;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): malattia cronica respiratoria.

Tempi di attesa:

vitelli da latte: 12 giorni;

polli da carne (escluse galline che producono uova destinate al consumo umano): 8 giorni.

Validità: 12 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10025

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Tiamulin 10»

Decreto n. 115 del 5 ottobre 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi TIAMULIN 10.

Titolare A.I.C.: Janssen - Cilag S.p.a., con sede legale e fiscale in Cologno Monzese (Milano) (CN), via M. Buonarroti, 23, codice fiscale n. 00962280590.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Cologno Monzese (Milano), via M. Buonarroti, 23.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102661016;

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102661028.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: tiamulina (come tiamulina idrogeno fumarato) 80 g;

eccipienti: olio di soia 15 g; semola glutinata di mais q.b. a 1000 g.

Specie di destinazione: suini.

Indicazioni terapeutiche: suini: micoplasmosi, enterite necrotica superficiale, polmonite enzootica.

Tempo di attesa: suini: 10 giorni per le carni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10022

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Clortetra 200 Premix».

Decreto n. 114 del 5 ottobre 2004

Premiscela per alimenti medicamentosi CLORTETRA 200 PREMIX.

Titolare A.I.C.: Adisseo Filozoo S.r.l. con sede legale e fiscale in Carpi (Modena), viale del Commercio n. 28/30, codice fiscale n. 02770840367.

Produttore: la società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Carpi (Modena), viale del Commercio n. 28/30.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

sacco da 10 kg - A.I.C. n. 102541036.

sacco da 25 kg - A.I.C. n. 102541048.

Composizione: 1 kg di prodotto contiene:

principio attivo: clortetraciclina (pari a clortetraciclina cloridrato) 200 g;

eccipienti: glicole propilenico 75 g; olio di semi di soia 25 g; tutolo di mais q.b. a 1000 kg.

Specie di destinazione: suini, broiler, galline ovaiole, pesci.

Indicazioni terapeutiche:

suini: malattie batteriche intestinali e respiratorie;

broiler e galline ovaiole: malattie batteriche respiratorie, gastrointestinali e dell'apparato genitale, setticemie batteriche;

pesci: malattie batteriche.

Tempo di attesa:

suini: 12 giorni;

broiler: 3 giorni;

galline ovaiole: 6 giorni (uova);

pesci: 15 giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10024

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Koiné - ricerche e servizi per i beni culturali - Piccola società cooperativa a r.l.», in La Spezia.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento di ufficio senza nomina del liquidatore, della società cooperativa: «Koiné - Ricerche e servizi per i beni culturali Piccola società cooperativa a r.l.», con sede legale in La Spezia via F.lli Rosselli n. 33, costituita il 24 novembre 1999 per rogito notaio dott. Francesco Calabrese De Feo repertorio n. 41377, REA n. 99798, posizione provinciale n. 1274, posizione nazionale n. 289465, partita iva n. 01086030119.

Premesso che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di La Spezia - Ufficio Cooperazione, P.le Kennedy n. 47 - 19124 La Spezia, opposizione debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09986

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Stretti Paghe - Piccola società cooperativa a r.l.», in La Spezia

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento di ufficio senza nomina del liquidatore, della società cooperativa:

Stretti Paghe Piccola società cooperativa a r.l., con sede legale in La Spezia via XXIV Maggio n. 346, costituita il 7 dicembre 1988 per rogito notaio dott. Francesco Calabrese De Feo repertorio n. 41440, REA n. 99855, posizione provinciale n. 1276, posizione nazionale n. 289467, partita iva n. 01087280119.

Premesso che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà far pervenire alla Direzione provinciale del lavoro di La Spezia - Ufficio Cooperazione, P.le Kennedy n. 47 - 19124 La Spezia, opposizione debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A09987

Istruttoria per lo scioglimento di quattro società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che: è in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità delle seguenti società cooperative che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) coop. sociale «Obiettivo Lavoro a r.l.», con sede in Gioia del Colle, costituita in data 31 marzo 1999 con atto rogato dal notaio Nicola Guida di Gioia del Colle, repertorio n. 74254, posizione n. 8228, codice fiscale n. 05327980727, R.E.A. n. 413361, registro società n. 54746;

2) coop. «Levante a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 12 dicembre 1996 con atto rogato dal notaio Vittorio Labriola di Bari, repertorio n. 25765, posizione n. 7672, codice fiscale n. 04939940724, R.E.A. n. 372224, registro società n. 148109;

3) coop. «Centro Sociale di Japigia a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 27 novembre 1984 con atto rogato dal notaio Michele Somma di Palo del Colle, repertorio n. 17137, posizione n. 5355, codice fiscale n. 03259250722, R.E.A. n. 251361 registro società n. 17168;

4) coop. «Assistenza Sociale Puglia 2000 a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 30 dicembre 1998 con atto rogato dal notaio Francesco Paolo Petrera di Bari, repertorio n. 893, posizione n. 7989, codice fiscale n. 05270460727, R.E.A. n. 408879, registro società n. 7592.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

04A09990

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Coop. Elle Elle Service a r.l.», in Bitonto

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità della seguente società cooperativa che, dagli accertamenti effettuati risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) «Coop. Elle Elle Service a r.l.», con sede in Bitonto, costituita in data 12 dicembre 2001 con atto rogato dal notaio Domenico Damascelli di Turi, repertorio n. 3352, posizione n. 8652, codice fiscale n. 05785760728, R.E.A. n. 440075.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - via F. Filzi, 18 - Bari.

04A09991

Istruttoria per lo scioglimento di cinque società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità delle seguenti società cooperative che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile:

1) «Coop. Edil Insieme a r.l.», con sede in Molfetta, costituita in data 29 dicembre 1992 con atto rogato dal notaio dott. Ignazio Ancona di Molfetta, repertorio n. 23945, posiz. n. 7290 - c.f. n. 04433010727 R.E.A. 316103, reg. società n. 11888;

2) «Coop. Progetto europa 3000 a r.l.», con sede in Giovinazzo, costituita in data 25 ottobre 2001 con atto rogato dal notaio dott. Carlo Lorusso di Bisceglie, repertorio n. 20670, posiz. n. 8796 - c.f. n. 05764510722 - R.E.A. n. 439223.

3) «Coop. Demostat a r.l.», con sede in Bari, costituita in data 24 gennaio 1986 con atto rogato dal notaio dott. Michele Costantini di Bari, repertorio n. 181301, posiz. n. 5686 - c.f. n. 03470180724 - R.E.A. 260812, reg. società n. 19200;

4) «Coop. Mega service a r.l.», con sede in Alberobello, costituita in data 24 settembre 2001 con atto rogato dal notaio Carla Pepe di Conversano, repertorio n. 4175, posiz. n. 8306 - c.f. n. 05749510722- R.E.A. n. 437787.

5) «Coop. Iride a r.l.», con sede in Molfetta, costituita in data 2 agosto 1989 con atto rogato dal notaio Filomena Barbera di Molfetta, repertorio n. 5992, posiz. n. 6564 - c.f. n. 04047080728 - R.E.A. n. 0289801, reg. società n. 9667.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione dovrà avanzare formale e motivata domanda, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro - Via, F. Filzi, 18 Bari.

04A09992

Istruttoria per lo scioglimento di venti società cooperative

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto dell'autorità amministrativa di vigilanza delle società cooperative:

società cooperativa: «L'Ancora 2003» a r.l., con sede legale in San Pancrazio Salentino, via A. Diaz, 14, costituita per rogito notaio dott. Bruno Romano Cafaro di Brindisi in data 17 marzo 1987, rep. n. 13470, pos. n. 1819/226254, codice fiscale n. 01347310748, in liquidazione dal 31 dicembre 1988. Liquidatore: sig. Rizzato Fernado, via Diaz, 3 - 72026 San Pancrazio Salentino;

società cooperativa: «Giovani Agricoltori Brindisini» a r.l., con sede legale in Brindisi, via Palmarini, s.n., costituita per rogito notaio dott. Romano Bruno Cafaro di Brindisi in data 3 maggio 1991, rep. n. 5990, pos. n. 2161/252815, codice fiscale n. 01478900747, in liquidazione dal 26 settembre 1994. Liquidatore: sig. Iaia Giovanni, via L. Da Vinci, 6 - 72100 Brindisi;

società cooperativa: «Edil C.R.A.» a r.l., con sede legale in Ostuni, via Diaz, 124, costituita per rogito notaio dott. Cosimo Mario Dello Prete di Ostuni in data 6 maggio 1975, rep. n. 123705, pos. n. 834/150985, codice fiscale n. 00638480749, in liquidazione dal 14 novembre 1991. Liquidatore: sig. Roma Angelo Pasquale, via Contrada Marangi Zona 167 - 720017 Ostuni;

società cooperativa: «Co.Bri.Ma. - Cooperativa Macellai Brindisini», a r.l. con sede legale in Brindisi, via Indipendenza, 30, costituita per rogito notaio dott. Roberto Nicoletta di Mesagne in data 6 dicembre 1978, rep. n. 60201, pos. n. 998/164860, codice fiscale n. 00239810740, in liquidazione dal 12 febbraio 1981. Liquidatore: sig. Rinaldi Rosario, via Ruta, 1 - 72100 Brindisi;

società cooperativa: «Spes-Allevamento e lavorazione pollame» a r.l., con sede legale in Brindisi, corso Umberto, 95, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso di Brindisi, in data 27 maggio 1986, rep. n. 20991, pos. n. 1696/220151, codice fiscale n. 01319860746, in liquidazione dal 7 dicembre 1993. Liquidatore: sig. Mele Fernando, via Tenente Adami, 18/4 - 24040 Arzago d'Adda;

società cooperativa: «Edil Torrese» a r.l., con sede legale in Torre Santa Susanna, via F.S. Renna, 35, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso di Brindisi, in data 22 febbraio 1979, rep. n. 10504, pos. n. 1002/165716, codice fiscale n. 00247460744, in liquidazione dal 22 settembre 1987. Liquidatore: sig. Coppola Michele, via Oberdan, 18 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «Vela» a r.l., con sede legale in Francavilla Fontana, via Delli Santi, 2, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso di Brindisi, in data 18 dicembre 1992, rep. n. 11707, pos. n. 2257/263252, codice fiscale n. 01519350746, in liquidazione dal 20 aprile 1995. Liquidatori: sig. Gallo Mario, via Margherita, 29/A - 72021 Francavilla Fontana; sig. Candita Arcangelo, via Angelo Cavallo, 21 - 72021 Francavilla Fontana;

società cooperativa: «Frassanito Grande» a r.l., con sede legale in Erchie, via Santa Lucia, 44, costituita per rogito notaio dott. Golia Angelo di Manduria, in data 25 marzo 1980, rep. n. 1418, pos. n. 1127/175225, codice fiscale n. 00635810740, in liquidazione dal 30 luglio 1987. Liquidatore: sig. Diviggiano Salvatore, via Ellera, 3 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «Agri Coop» a r.l., con sede legale in Torre Santa Susanna, via Piave, 1, costituita per rogito notaio dott. Stefano Boccieri di Brindisi, in data 29 marzo 1990, rep. n. 877, pos. n. 2115/249605, codice fiscale n. 01454250745, in liquidazione dal 22 novembre 1996. Liquidatore: sig. Pinto Lucio, via Galaso, 37 - 72028 Torre Santa Susanna;

società cooperativa: «Sant'Antonio» a r.l., con sede legale in Erchie, via Marco Polo, 22, costituita per rogito notaio dott. Aldo Perrone di Salice Salentino in data 16 marzo 1990, rep. n. 10492, pos. n. 2074/246601, codice fiscale n. 01453130740, in liquidazione dal 22 luglio 1991. Liquidatore: sig. Gagliani Vincenza, via Marco Polo, 22 - 72020 Erchie;

società cooperativa: «S. Pietro» a r.l., con sede legale in San Pietro Vernotico, via Cormorano, 4, costituita per rogito notaio dott. Benedetto Petrachi di Brindisi, in data 7 luglio 1994, rep. n. 13955, pos. n. 2304/268455, codice fiscale n. 01623500749, in liquidazione dal 30 gennaio 1996. Liquidatore: sig. Magli Pierpaolo, via Marre, 103 - 72027 San Pietro Vernotico;

società cooperativa: «Stefania» a r.l., con sede legale in Erchie, via Vecchia Manduria km 2, costituita per rogito notaio dott. Vincenzo Loiacono di Brindisi in data 31 marzo 1988, rep. n. 245666, pos. n. 1908/233376, codice fiscale n. 01389350743, in liquidazione dal 30 settembre 1992. Liquidatore: sig. Saracino Angelo Antonio, via Vecchia Manduria Km 2 - 72020 Erchie;

società cooperativa: «La Giovanile» a r.l., con sede legale in Francavilla Fontana, via Pastorelli, 6, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Narciso di Brindisi, in data 5 aprile 1989, rep. n. 2302, pos. n. 2029/243072, codice fiscale n. 01427690746, in liquidazione dal 25 gennaio 1993. Liquidatore: sig. Oliva Antonio, via Bigotto, 11 - 72021 Francavilla Fontana;

società cooperativa: «San Pancrazio» a r.l., con sede legale in San Pancrazio Salentino, via Mesagne, 66, costituita per rogito notaio dott. Bruno Romano Cafaro di Cisternino, in data 5 marzo 1986, rep. n. 12153, pos. n. 1662/217903, codice fiscale n. 01299520740, in liquidazione dal 23 dicembre 1993. Liquidatore: sig. Fumati Aldo Daniele, via Tancredi, 26 - 72026 San Pancrazio Salentino;

società cooperativa: «Cooperativa socio educativa per inabili» a r.l., con sede legale in Carovigno, via Pietrafitta, 8, costituita per rogito notaio dott. Antonio Carpentieri di Carovigno in data 17 ottobre 1985, rep. n. 4839, pos. n. 1609/215254, codice fiscale n. 01268610746, in liquidazione dal 28 ottobre 1991. Liquidatore: sig. Mameli Pasquale, via U. Betti, 10 - 72012 Carovigno;

società cooperativa: «Artigiana San Giuseppe» a r.l., con sede legale in Villa Castelli, via Vittorio Emanuele, 71, costituita per rogito notaio dott. Paolo De Laurentis di Ostuni in data 4 febbraio 1980, rep. n. 48043, pos. n. 1104/173824, codice fiscale n. 00607930740, in liquidazione dal 10 settembre 1981. Liquidatori: sigg. Delli Ponti Gennaro, via P. Micca, 10 - 72029 Villa Castelli; sig. Fieschi Cosimo, via Puccini, 6 - 72029 Villa Castelli;

società cooperativa: «System data service» a r.l., con sede legale in Brindisi, via Lombardia, 34, costituita per rogito notaio dott. Bruno Romano Cafaro di Cisternino in data 1° febbraio 1986, rep. n. 11987, pos. n. 1645/216856, codice fiscale n. 01293360747, in liquidazione dal 26 novembre 1993. Liquidatore: sig. Ermito Bartolo, via Tirolo, 7 - 72100 Brindisi;

società cooperativa: «Origano» a r.l., con sede legale in Ostuni, via Mazzini, 35, costituita per rogito notaio dott. Ernesto Travaglini di Brindisi in data 11 maggio 1966, rep. n. 61614, pos. n. 250/98195, codice fiscale n. 00718250749, in liquidazione dal 7 giugno 1996. Liquidatore: sig. Pompili-Pagliarini Adamo, corso Umberto, 141 - 72100 Brindisi;

società cooperativa: «A.C.L.I. Achille Grandi» a r.l., con sede legale in Torre Santa Susanna, via G. Rossa, 30, costituita per rogito notaio dott. Luigi Colucci di San Pietro Vernotico, in data 11 settembre 1985, rep. n. 131487, pos. n. 1599/214594, codice fiscale n. 01275500740, in liquidazione dal 22 novembre 1995. Liquidatore: sig. Nigro Giuseppe, via Umberto I, 16 - 72019 San Vito dei Normanni;

società cooperativa: «Carpedil Cooperativa» a r.l., con sede legale in Francavilla Fontana, via Nazario Sauro, 133, costituita per rogito notaio dott. Raiola Vincenzo di Francavilla Fontanan, in data 9 ottobre 1984, rep. n. 3407, pos. n. 1501/208049, codice fiscale n. 01224700748, in liquidazione dal 28 dicembre 1988. Liquidatore: sig. Russo Salvatore, contrada Piscarano - 72021 Francavilla Fontana.

Esaminati gli atti di questo ufficio, bilancio e visura camerale, si rileva che le cooperative appresso indicate versano nelle condizioni di cui all'art. 2545-*octiesdecies,* ovvero non hanno depositato il bilancio di esercizio relativo agli ultimi cinque anni.

Chiunque abbia interesse alla prosecuzione della liquidazione, dovrà avanzare formale e motivata domanda entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso indirizzata alla Direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via Appia, 51 - 72100 Brindisi.

04A10163

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Gaviscon Advance»

Estratto decreto n. 1014 del 3 settembre 2004

Specialità medicinale: GAVISCON ADVANCE.

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare UK Ltd Dansom lane Hull HU8 7DS (UK).

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1° febbraio 2001:

flacone da 150 ml; A.I.C. n. 034248106/M (in base 10), 10P5FB (in base 32); classe «C»;

flacone da 300 ml; A.I.C. n. 034248118/M (in base 10), 10P5FQ (in base 32); classe «C»;

flacone da 400 ml; A.I.C. n. 034248120/M (in base 10), 10P5FS (in base 32); classe «C»;

flacone da 600 ml; A.I.C. n. 034248132/M (in base 10), 10P5G4 (in base 32); classe «C».

Forma farmaceutica: sospensione orale.

Composizione: ogni dose da 10 ml contiene:

principi attivi: sodio alginato 1 g, potassio bicarbonato 0,2 g;

eccipienti: calcio carbonato, carbomer, metil idrossibenzoato, propil-idrossibenzoato, saccarina sodica, aroma di finocchio, sodio idrossido, acqua depurata.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento dei sintomi associati al reflusso gastro-esofageo, quali rigurgito acido, bruciori di stomaco (pirosi), cattiva digestione dovuta ad un reflusso dei contenuti gastrici, ad esempio: a seguito di interventi di chirurgia gastrica, come conseguenza di ernia del diaframma (iatale), durante la gravidanza o in concomitanza con esofagite da reflusso.

Produzione controllo: Reckitt Benckiser Healthcare UK Ltd Dansom lane Hull HU8 7DS (UK).

Confezionamento:

Reckitt Benckiser Healthcare UK Ltd Dansom lane Hull HU8 7DS (UK);

Pharmapac UK Ltd Valley Road Business Park Bidston Wirral (UK);

B.M.S. - Laboratories Ltd 6 Riverview Road Beverley East Yorkshire (UK).

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10071

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sincrover»

Estratto decreto n. 1022 del 28 settembre 2004

Specialità medicinale: SINCROVER.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., strada Solaro n. 75/77 - Sanremo.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dellart. 8, comma 10, della legge n. 537/1993, delibera CIPE 1º febbraio 2001:

50 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 036081014/M (in base 10), 12F3CQ (in base 32); classe «C»;

100 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 036081026/M (in base 10), 12F3D2 (in base 32); classe «C»;

120 compresse da 8 mg; A.I.C. n. 036081038/M (in base 10), 12F3DG (in base 32); classe «C»;

20 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 036081040/M (in base 10); 12F3DJ (in base 32); classe «C»;

42 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 036081053/M (in base 10), 12F3DX (in base 32); classe «C»;

50 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 036081065/M (in base 10), 12F3F9 (in base 32); classe «C»;

60 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 036081077/M (in base 10), 12F3FP (in base 32); classe «C»;

84 compresse da 16 mg; A.I.C. n. 036081089/M (in base 10), 12F3G1 (in base 32); classe «C».

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: betaistina di cloridrato 8 mg e 16 mg;

eccipienti: povidone, cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, silice colloidale anidra crospovidone e acido stearico.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Indicazioni terapeutiche: trattamento delle vertigini, del tinnito, della perdita dell'udito e nausea associati alla sindrome di Mènière.

Produzione controllo:

Losan Pharma GmbH Otto Hahn Strasse 13 Neuenburg Germania;

Cardinal Health Germany GmbH Steinbeisstrasse 2 Schorndorf Germania.

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato al presente decreto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato al presente decreto.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare trimestralmente ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata.

La presente autorizzazione è rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE. È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel dossier di autorizzazione depositato presso questo Ministero. Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10072

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Oxis»

Estratto provvedimento UPC/II/1584 del 22 settembre 2004

Specialità medicinale: OXIS.

Confezioni:

A.I.C. n. 033312012/M - «Turbohaler 4,5» 60 dosi 4,5 mcg/dose;

A.I.C. n. 033312024/M - «Turbohaler 9» 60 dosi 9 mcg/dose;

A.I.C. n. 033312036/M - «Turbohaler 4,5» 3 inalatori 60 dosi/inalatore;

A.I.C. n. 033312048/M - «Turbohaler 9» 3 inalatori 60 dosi/inalatore.

Titolare A.I.C.: Astrazeneca S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0121/001-002/W12, W13, W17, W28, V27.

Tipo di modifica: estensione indicazioni terapeutiche, ulteriori modifiche degli stampati e modifica del prezzo.

Modifica apportata: è approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla broncopneumopatia cronica ostruttiva negli adulti.

È approvata l'estensione delle indicazioni terapeutiche relativamente alla prevenzione del broncospasmo da esercizio fisico e conseguenti modifiche nella sezione posologia e modo di somministrazione ed avvertenze speciali.

È approvata la modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione posologia e modo di somministrazione relativamente alla possibilità di somministrazione nei bambini dai 6 anni in su.

È approvata la modifica relativa alla descrizione della confezione nella sezione 1 «denominazione della specialità medicinale» da Oxis Turbohaler ad Oxis Turbohaler 4,5 microgrammi/dose e 9 microgrammi dose, polvere per inalazione.

È approvata la modifica relativa al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.8 Effetti indesiderati.

La confezione A.I.C. n. 033312024/M - «Turbohaler 9» 60 dosi 9 mcg/dose della suddetta specialità mantiene la classificazione in fascia A alle condizioni di seguito elencate:

il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale è stabilito in 21,71 euro (ex factory, IVA esclusa);

il prezzo al pubblico è di 35,83 euro (IVA inclusa).

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, e per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della presente determinazione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della presente determinazione.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10078

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clarover»

Estratto provvedimento UPC/II/1585 del 29 settembre 2004

Specialità medicinale: CLAROVER.

Confezioni:

A.I.C. n. 033589019/M - 1 flacone 10 ml;

A.I.C. n. 033589021/M - «monodose» 20 monodose 0,4 ml.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FI/H/0102/001/W003 e W4.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: variazione del processo di sterilizzazione terminale con modifica del materiale del confezionamento primario limitatamente al flacone e al contagocce da LD-polietilene a polipropilene ed inoltre: modifica delle specifiche del prodotto finito.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10079

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Resovist»

Estratto provvedimento UPC/II/1586 del 30 settembre 2004

Specialità medicinale: RESOVIST.

Confezioni:

A.I.C. n. 035434012/M - «soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 0.9 ml;

A.I.C. n. 035434024/M - «soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite da 0.9 ml;

A.I.C. n. 035434036/M - «soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 0.9 ml;

A.I.C. n. 035434048/M - «soluzione iniettabile» 1 siringa preriempita da 1.4 ml;

A.I.C. n. 035434051/M - «soluzione iniettabile» 10 siringhe preriempite da 1.4 ml;

A.I.C. n. 035434063/M - «soluzione iniettabile» 5 siringhe preriempite da 1.4 ml.

Titolare A.I.C.: Schering S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0260/001/II/02 e SE/H/0260/001/II/03.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nella sezione 4.2, 4.4, 4.8, 6.1 e 6.6.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e per il foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10080

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fluoxetina EG»

Estratto provvedimento UPC/I/2614 del 1º ottobre 2004

Specialità medicinale: FLUOXETINA EG.

Confezioni:

A.I.C. n. 034207011/M - 20 mg 12 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207023/M - 20 mg 14 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207035/M - 20 mg 20 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207047/M - 20 mg 28 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207050/M - 20 mg 30 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207062/M - 20 mg 50 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207074/M - 20 mg 60 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207086/M - 20 mg 70 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207098/M - 20 mg 90 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207100/M - 20 mg 98 capsule rigide in blister;

A.I.C. n. 034207112/M - 20 mg 100 capsule rigide in blister.

Titolare A.I.C.: EG S.p.a.

Tipo di modifica: modif. rcp, etichettatura e foglietto ill.

Modifica apportata: armonizzazione del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo della specialità in oggetto conformemente all'art. 30 della direttiva n. 2001/83/CE.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e al foglio illustrativo dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10077

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ethyol»

Estratto provvedimento UPC/I/2615 del 1º ottobre 2004

Specialità medicinale: ETHYOL.

Confezioni:

A.I.C. n. 030725016/M - 3 flaconi 500 mg;

A.I.C. n. 030725028/M - liofilizzato per uso iniettabile 5 flaconi 375 mg.

Titolare A.I.C.: Medimmune Oncology Inc.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0038/001/IB/017.

Tipo di modifica: modifica della validità del prodotto finito come confezionato per la vendita.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento del periodo di validità del prodotto: da 24 a 36 mesi.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10076

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Entact»

Estratto provvedimento UPC/I/2616 del 4 ottobre 2004

Specialità medicinale: ENTACT.

Confezioni:

A.I.C. n. 035768011/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768023/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768035/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768047/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 5 mg;

A.I.C. n. 035768050/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768062/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768074/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768086/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 10 mg;

A.I.C. n. 035768098/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768100/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768112/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768124/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 15 mg;

A.I.C. n. 035768136/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768148/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768151/M - 56 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768163/M - 98 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL chiaro da 20 mg;

A.I.C. n. 035768175/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768187/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768199/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768201/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768213/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768225/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 5 mg;

A.I.C. n. 035768237/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768249/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768252/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768264/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768276/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768288/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 10 mg;

A.I.C. n. 035768290/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768302/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768314/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768326/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768338/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768340/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 15 mg;

A.I.C. n. 035768353/M - 14 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768365/M - 20 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768377/M - 28 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768389/M - 50 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768391/M - 100 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768403/M - 200 compresse rivestite con film in blister PVC/PE/PVDC/AL bianco da 20 mg;

A.I.C. n. 035768415/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035768427/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 5 mg;

A.I.C. n. 035768439/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035768441/M - 200 compresse rivestite con film in contenitore da 10 mg;

A.I.C. n. 035768454/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 15 mg;

A.I.C. n. 035768478/M - 100 compresse rivestite con film in contenitore da 20 mg;

A.I.C. n. 035768492/M - 5 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768504/M - 5 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768516/M - 5 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768528/M - 10 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768530/M - 10 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768542/M - 10 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768555/M - 15 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768567/M - 15 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768579/M - 15 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768581/M - 20 mg compresse rivestite con film 49 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768593/M - 20 mg compresse rivestite con film 100 dosi unitarie;

A.I.C. n. 035768605/M - 20 mg compresse rivestite con film 500 dosi unitarie.

Titolare A.I.C.: Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0280/001,003,004/V018.

Tipo di modifica: prolungamento della durata di validità del prodotto prevista al momento dell'autorizzazione.

Modifica apportata: modifica relativa al prolungamento del periodo di validità del prodotto da 2 a 3 anni.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A10075

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Azatioprina Hexal" del 6 agosto 2004».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 224 del 23 settembre 2004, dove è scritto:

100 compresse rivestite con film in blister pp/al da 50 mg;
A.I.C. n. 036292035/MG (in base 10), 12KMGT3 (in base 32),

leggasi:

100 compresse rivestite con film in blister pp/al da 50 mg;
A.I.C. n. 036292035/MG (in base 10), 12KMG3 (in base 32) e

dove è scritto: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica,

leggasi: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta, in seguito dove è scritto: l'Azatioprina viene normalmente utilizzata o nel regime immunosoppressivo in aggiunta agli altri agenti immunosoppressori che costituiscono la base della terapia,

leggasi: l'Azatioprina viene normalmente utilizzata nel regime immunosoppressivo in aggiunta agli altri agenti immunosoppressori che costituiscono la base della terapia.

04A10073

Comunicato di rettifica concernente: «Estratto decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale "Carvedilolo Hexal" del 6 agosto 2004».

Nella parte del decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 224 del 23 settembre 2004, dove è scritto:

30 compresse in blister AL/PVC da 25 mg;
A.I.C. n. 036457644/MG (in base 10), 12SM5D (in base 32);

leggasi:

30 compresse in contenitore PE/HD da 25 mg;
A.I.C. n. 036457644/MG (in base 10), 12SM5D (in base 32);

dove è scritto:

98 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg;
A.I.C. n. 036457265/MG (in base 10), 12SLKT (in base 32);

leggasi:

98 compresse in blister AL/PVC da 6,25 mg;
A.I.C. n. 036457265/MG (in base 10), 12SLTK (in base 32);

dove è scritto:

250 compresse in contenitore PE/HD da 12,5 mg;
A.I.C. n. 036457505/MG (in base 10), 12SLM11 (in base 32);

leggasi:

250 compresse in contenitore PE/HD da 12,5 mg;
A.I.C. n. 036457505/MG (in base 10), 12SM11 (in base 32);

dove è scritto:

500 compresse in contenitore PE/HD da 12,5 mg;
A.I.C. n. 036457517/MG (in base 10), 12SLM1F (in base 32);

leggasi:

500 compresse in contenitore PE/HD da 12,5 mg;
A.I.C. n. 036457517/MG (in base 10), 12SM1F (in base 32);

dove è scritto: compressa rivestita con film,
leggasi: compressa.

Inoltre alle confezioni presenti sul decreto si intendano aggiunte le seguenti:

14 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457695/MG (in base 10), 12SM6Z (in base 32);

20 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457707/MG (in base 10), 12SM7C (in base 32);

28 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457719/MG (in base 10), 12SM7R (in base 32);

30 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457721/MG (in base 10), 12SM7T (in base 32);

50 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457733/MG (in base 10), 12SM85 (in base 32);

50×1 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457745/MG (in base 10), 12SM8K (in base 32);

56 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457758/MG (in base 10), 12SM8Y (in base 32);

60 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457760/MG (in base 10), 12SM90 (in base 32);

98 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457772/MG (in base 10), 12SM9D (in base 32);

98×1 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457784/MG (in base 10), 12SM9S (in base 32);

100 compresse in blister AL/PVC da 50 mg;
A.I.C. n. 036457796/MG (in base 10), 12SMB4 (in base 32);

28 compresse in contenitore PE/HD da 50 mg;
A.I.C. n. 036457808/MG (in base 10), 12SMBJ (in base 32);

30 compresse in contenitore PE/HD da 50 mg;
A.I.C. n. 036457810/MG (in base 10), 12SMBL (in base 32);

60 compresse in contenitore PE/HD da 50 mg;
A.I.C. n. 036457822/MG (in base 10); 12SMBY (in base 32);

100 compresse in contenitore PE/HD da 50 mg;
A.I.C. n. 036457834/MG (in base 10), 12SMCB (in base 32);

250 compresse in contenitore PE/HD da 50 mg;
A.I.C. n. 036457846/MG (in base 10), 12SMCQ (in base 32);
500 compresse in contenitore PE/HD da 50 mg;
A.I.C. n. 036457859/MG (in base 10), 12SMD3 (in base 32).

04A10074

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede il potenziamento del sistema Air Side ed il potenziamento ed il riordino del sistema Land Side da realizzarsi nei comuni di Pescara e S. Giovanni Teatino, presentato dalla società E.N.A.C., in Roma.

Con il decreto n. 00809 del 23 settembre 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto che prevede il potenziamento del sistema Air Side, con intrastrutture per la circolazione degli aeromobili, ed il potenziamento ed il riordino del sistema Land Side, con infrastrutture destinate all'utenza e viabilità da realizzarsi nei comuni di Pescara e S. Giovanni Teatino (Chieti), presentato dall'E.N.A.C. con sede in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori/azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A10081

Pronuncia di compatibilità ambientale, relativa al progetto che prevede il piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto Fontanarossa di Catania, da realizzarsi in comune di Catania, presentato dall'E.N.A.C., con sede in Roma.

Con il decreto n. 00799 del 21 settembre 2004 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto relativo al piano di sviluppo aeroportuale dell'aeroporto Fontanarossa di Catania da realizzarsi in comune di Catania, presentato dalla Società E.N.A.C. con sede in via di Villa Ricotti, 42 - 00161 Roma.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: http://www.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm; detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034, a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, della legge 24 novembre 2000, n. 340.

04A10082

REGIONE TOSCANA

Provvedimenti concernenti le acque minerali

Con decreto dirigenziale n. 5519 del 29 settembre 2004 è stata concessa alla Santafiora S.r.l. avente:

sede legale in Roma, via Giacomo Balla, 76;

sede amministrativa e stabilimento di produzione in località Giardino, 260 - 52048 Monte San Savino (AR);

codice fiscale e partita IVA n. 00300790516;

l'autorizzazione definitiva all'utilizzo delle preforme prodotte e fornite come descritto di seguito, per l'imbottigliamento delle acque minerali naturali «Santafiora» e «Perla», di cui al punto 2) del decreto dirigenziale n. 4191 del 31 luglio 2001:

a) Tombacco Preforme S.p.A.:

PET Starlight, prodotto dalla Aussapol S.p.A.;

PET Cleartuf P82, prodotto dalla M&G Polimeri Italia S.p.A.;

b) Tombacco Marketing S.r.l.:

PET Eastapak Aqua Polimer 18696, prodotto dalla Eastman Chemical S.L.;

c) Cobarr S.p.A.:

PET Cleartuf, prodotto dalla M&G Polimeri Italia S.p.A.;

d) Faba Sirma S.p.A.:

PET Starlight, prodotto dalla Aussapol S.p.A.;

PET Cleartuf, prodotto dalla M&G Polimeri ltalia S.p.A.;

PET Lighter C, prodotto dalla INCA International S.p.A.

Durante il periodo di validità dell'autorizzazione, la società Santafiora S.r.l. è tenuta a presentare, con frequenza semestrale, i certificati delle analisi sulla migrazione globale e specifica, effettuate sulle bottiglie prodotte a partire dalle preforme.

04A10142

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401245/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5212845
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizion e)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.